



23-06.1

Berna, 29 marzo 2004

Istruzioni relative al rilascio della licenza di condurre civile dopo il superamento dell'esame militare di conducente

(art. 18 cpv. 1, artt. 31 - 33 OCSM, art. 150 cpv. 6 OAC)

1. Procedura di notificazione

Le autorizzazioni a condurre militari contenute nel relativo registro MIFA (Militärische Fahrberechtigungen) dell'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) vengono trasferite elettronicamente (transfer di file) nel registro FABER. Dopo aver registrato i dati, il sistema FABER genera un avviso elettronico all'attenzione degli Uffici della circolazione stradale dei Cantoni di domicilio dei conducenti dell'esercito interessati.

In vista del rilascio della licenza di condurre, l'UCNEs inoltra all'Ufficio della circolazione stradale competente i seguenti documenti:

- un rapporto d'esame con l'indicazione delle autorizzazioni a condurre militari (cfr. allegato), in forma di codice ed equivalenti civili, da riportare sulla licenza di condurre in formato carta di credito, conformemente alla cifra 2;
- una richiesta di rilascio di una licenza di condurre (per i titolari di una licenza di condurre in formato carta di credito/LCC) o una richiesta di conversione della licenza di condurre color celeste in una LCC, con foto e firma.

2. Tabella di conversione

Autorizzazioni a condurre militari illimitate danno diritto al rilascio delle seguenti categorie di licenze di condurre civili (i titolari di un'autorizzazione a condurre militare in cui figurano le restrizioni „in relazione con il servizio riparazione“ o „all'interno dell'officina“ non hanno diritto di ottenere la licenza di condurre civile senza sostenere un esame):

Esame militare di conducente superato prima dell'01.04.2003

Autorizzazione militare	Autorizzazioni civili											Osservazioni	
	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	C1E		
Cat. I	X												Cat. A (illimitata)
Cat. III					(X ¹)	X				(X ²)	X		Sottocat. C1 e C1E con codice 109*
Cat. III/1						X					X		Sottocat. C1 e C1E con codice 109*
Cat. III/2						X							Sottocat. civ. C1 con codice 109*
Cat. III/3					(X ¹)	X							Sottocat. civ. C1 con codice 109*

* Codice 109 = autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione con peso complessivo superiore a 7,5 t.

- 1) La categoria C può essere rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico complementare C.
- 2) La categoria CE può essere rilasciata senza nuovo esame qualora il richiedente sia già in possesso di una licenza di categoria C.

Esame militare di conducente superato tra l'01.04.2003 e il 31.12.2003

Autorizzazione militare	Autorizzazioni civili											Osservazioni	
	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	C1E		
Cat. I	X												Cat. A (illimitata)
Cat. III					(X ¹)	X ²		(X ³)		(X ⁴)	X		Sottocat. C1 e C1E con codice 118*
Cat. III/1						X		(X ³)				X	
Cat. III/2						X		(X ³)					
Cat. III/3					(X ¹)	X ²		(X ³)					Sottocat. C1 con codice 118*

* Codice 118 = autorizza alla guida di autoveicoli del servizio antincendio, indipendentemente dal numero dei posti e dal peso complessivo.

- 1) La categoria C può essere rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico complementare C.
- 2) I titolari delle categorie militari III o III/3 hanno superato un esame pratico con un veicolo per esami della categoria C e hanno pertanto diritto all'iscrizione del codice 118 senza dover sostenere un ulteriore esame. Il codice 118 potrà essere iscritto nella licenza di condurre dei titolari delle categorie militari III/1 o III/2 soltanto previo superamento di un esame complementare di conducente con un autoveicolo del servizio antincendio o un autocarro per la scuola guida con peso complessivo superiore a 7,5 t.
- 3) La sottocategoria D1 può essere rilasciata se il richiedente soddisfa le esigenze riguardanti l'età minima e dimostra una pratica di guida senza infrazioni.
- 4) La categoria CE può essere rilasciata senza nuovo esame qualora il richiedente sia già in possesso di una licenza di categoria C.

Esame militare di conducente superato dopo l'01.01.2004

Autorizzazione militare	Autorizzazioni civili											Osservazioni	
	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	C1E		
Cat. 910	X												Cat. A (illimitata)
Cat. 920 E									X				
Cat. 931						X		X ¹					
Cat. 931 E						X		X ¹				X	
Cat. 930					X	X		X ¹					
Cat. 930 E					X	X		X ¹		X	X		

- 1) La sottocategoria D1 può essere rilasciata se il richiedente soddisfa le esigenze riguardanti l'età minima e dimostra una pratica di guida senza infrazioni.

4. Data della visita medica

Se il richiedente è tenuto a sottoporsi a una visita medica conformemente all'articolo 27 OAC, quale data della prima visita medica deve essere registrata la data dell'esame militare di conducente.

5. Disposizioni transitorie per i titolari di licenze di condurre militari rilasciate in precedenza

I titolari di licenze di condurre militari di durata illimitata rilasciate in precedenza mantengono questo documento come legittimazione della loro autorizzazione a condurre militare. Come in passato, essi possono richiedere il rilascio di una licenza di condurre

re civile direttamente presso l'Ufficio della circolazione stradale del loro Cantone di domicilio nella quale verranno registrate la/le equivalenza/e civile/i conformemente alle tabelle di cui sopra. I codici relativi alle autorizzazioni militari non saranno invece riportati sulla licenza civile.

Annotazione: chi ha smarrito la licenza di condurre militare di durata illimitata deve rivolgersi all'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito. L'Ufficio si incarica di trasmettere successivamente i dati dell'autorizzazione militare nel FABER e di inoltrare all'Ufficio della circolazione stradale del Cantone di domicilio i documenti menzionati alla cifra 1, necessari al rilascio di una licenza di condurre in formato carta di credito.

6. Abrogazione

Sono abrogate le Disposizioni del 23 luglio 1999 relative al conseguimento della licenza di condurre civile da parte di titolari di una licenza di condurre militare di durata illimitata.

7. Entrata in vigore

Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2004.

Allegato: Riproduzione del retro di una LCC con l'indicazione delle autorizzazioni a condurre militari, conformemente alle Istruzioni del 18 novembre 2003 concernenti il rilascio della licenza di condurre in formato carta di credito (registrazione del codice militare nel campo FA_AUFLB)